



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003644**
del 18/03/2019 ore 12:41:50
Protocollo generale - Registro: U

Roma, 18 MAR. 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Busto Arsizio
Via Libia, 2
21052 BUSTO ARSIZIO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 169/2018_STP

Con il quesito formulato il 18 ottobre 2018 l'Ordine di Busto Arsizio domanda se:

- un'associazione professionale possa essere partecipata da altra associazione professionale costituita ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 e da una STP;
- l'Ordine abbia competenza a ricevere comunicazione dell'avvenuta costituzione della nuova associazione, nel caso in cui non risultino iscritte né l'associazione partecipante né la STP che intendano partecipare alla medesima associazione professionale in qualità di associate.

In via preliminare, occorre mettere in evidenza che l'Ordine formula tali quesiti riportando la circostanza che l'art. 1 dello statuto della associazione professionale di cui si discute sembrerebbe recitare testualmente: "E' corrente un'associazione professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 avente la seguente denominazione ...".

Nell'impossibilità di esprimersi con maggior precisione circa i contenuti delle clausole che compongono lo statuto della associazione a cui allude lo scrivente Ordine di Busto Arsizio - lo statuto, infatti, non è stato allegato al quesito inviato a Codesto Consiglio Nazionale - è d'obbligo porre nella dovuta evidenza che il richiamo al summenzionato art. 5 D.P.R. n. 917/1986 non risolve le problematiche inerenti alla qualificazione giuridica delle associazioni e alla formazione della compagine degli associati

L'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, infatti, individua unicamente il trattamento fiscale riservato ai redditi prodotti in forma associata, nulla aggiungendo in termini di disciplina civilistica.

Occorre, allora, rinvenire al di fuori della normativa fiscale i riferimenti che possano essere applicati al caso prospettato.

Per quanto attiene alla STP, costituita ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 183/2011, l'art. 10 della legge istitutiva nulla dice con riguardo alla partecipazione in altre STP ovvero in associazioni professionali.

Dal tenore letterale della richiamata disposizione, risulta di una certa evidenza che sia stata premura del legislatore consentire la partecipazione del socio professionista nelle nuove aggregazioni professionali delle STP, stabilendone modalità e criteri per la partecipazione, piuttosto che dettagliare la disciplina della STP. Quest'ultima, infatti, ferme restando alcune precise disposizioni contenute nella legge n. 183/2011, condivide la disciplina del tipo prescelto in sede di costituzione. In quest'ottica, va letta la previsione di cui all'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 alla quale occorre doverosamente coordinare la previsione di cui all'art. 6 del D.M. n. 34/2013.

Dalla combinazione delle anzidette disposizioni sembrerebbe evincersi che il socio - anche non professionista - non può che partecipare ad una STP, sia monodisciplinare che multidisciplinare, e che tale incompatibilità si determina per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza (*rectius*, all'Ordine in cui la STP risulta essere stata iscritta).

Non potendo il socio professionista partecipare a più di una società, sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, in quanto, in tal modo, verrebbe ad essere elusa la regola appena richiamata, vale a dire che al socio è consentito partecipare unicamente ad una STP.

Per converso, non sembrerebbero esistere ostacoli all'esercizio professionale in forma individuale da parte del socio, ovvero allo svolgimento della professione in forma associata per quanto avremo modo di andare a chiarire di qui a poco.

Resta comunque inteso che la STP, per poter legittimamente esercitare, è tenuta a iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 96/2001 e alla sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'ordine di appartenenza dei soci professionisti, come impone l'art. 8 del D.M. n. 34/2013, ambito territoriale in cui la società avrà posto la sua sede legale come puntualizza l'art. 9 dello stesso D.M. n. 34/2013, ai fini dell'iscrizione nell'Ordine territorialmente competente.

Pertanto, iscritta la STP nella sezione speciale dell'Albo nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, laddove i soci professionisti, pur appartenendo alla stessa categoria professionale (*rectius*, professione regolamentata), siano iscritti in Albi tenuti da Ordini territoriali differenti, si rende opportuno che la stessa società, per tramite del rappresentante legale, o i soci comunichino ai rispettivi Ordini di appartenenza la partecipazione alla STP, al fine di poter consentire l'annotazione della iscrizione della STP anche negli Albi di appartenenza dei soci professionisti.

Ciò posto, possiamo introdurre la questione da cui muove il quesito, vale a dire se un'associazione professionale e una STP possono far parte di un'associazione professionale. Ci si riferisce, beninteso, a enti in cui partecipano, ancorché a differente titolo, professionisti iscritti in ordini, albi e collegi.

Per quel che concerne le associazioni professionali, quel che residuava dalla riforma Bersani, è stato abrogato dall'art. 11, comma 11, della legge n. 183/2011 a mente del quale: "*La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è stata abrogata*". Tale intervento eliminava l'art. 1 della menzionata legge n. 1815/1939¹, sebbene l'art. 10, comma 9, modificato dall'art. 9 - bis, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, disponesse che "*Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge*".

La scarsa chiarezza terminologica impiegata dal legislatore nella riformulazione del menzionato comma 11 ha condotto a differenti interpretazioni. Al fine di comprendere il significato della revisione normativa

¹ L'art. 1 della legge n. 1815/1939 recitava: "*Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario" seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati*".

operata dalla legge n. 183/2011 in funzione di una capillare diffusione delle STP, si doveva privilegiare, la lettura che dell'art. 1 della legge n. 1815/1939 aveva già fornito la Suprema Corte di Cassazione.

Secondo le Sezioni Unite², la legge n. 1815/1939 aveva avuto il pregio di individuare precisi criteri da osservarsi per l'esercizio in forma associata della professione, senza prevedere alcunché in ordine alla disciplina applicabile: lo scopo perseguito dalla legge n. 1815/1939 era stato solamente quello di evitare che una denominazione non coincidente con la qualificazione professionale risultante dai titoli o dalle autorizzazioni degli associati potesse indurre in equivoco i terzi, mascherando un'attività non corrispondente a quella abilitata e quindi sfornita delle necessarie garanzie tecniche. In altri termini, la Corte di Cassazione riconosceva alla disposizione il pregio di consentire, per tramite dell'esplicita indicazione del nome e del titolo professionale, l'individuazione dell'associato in possesso del titolo abilitante necessario per esercitare la professione. Si trattava, a ben vedere, di requisiti formali da cui non si poteva prescindere per l'esercizio della professione in forma associata.

Tentando di fornire un'accettabile ricostruzione del quadro normativo di riferimento, all'indomani della novella sulla disciplina delle STP, si poteva concludere che l'abrogazione definitiva della legge n. 1815/1939, a cui aveva fatto seguito il "ripescaggio" della validità del modello dell'associazione professionale avvenuto per tramite della modifica del comma 11 dell'art. 10, comportava nulla altro fuorché l'abbandono di rigide formalità da impiegare per l'individuazione della denominazione dell'associazione professionale.

Tale interpretazione è stata successivamente avvalorata, con la riforma dell'ordinamento forense, dalle previsioni di cui all'art. 4 della legge n. 247/2012³ - successivamente modificate dalla legge n. 124/2017 - e dalle previsioni del relativo regolamento di attuazione contenuto nel D.M. n. 23 emanato nel 4 febbraio 2016. Siffatte disposizioni, infatti, oltre a declinare la generale (e generica) disciplina delle associazioni tra avvocati, contemplanò:

- la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari composte tra avvocati e altri liberi professionisti appartenenti alle categorie di professionisti individuate dal D.M. n. 23 del 4 febbraio 2016, tra cui è ricompresa quella dei Commercialisti⁴;

² Corte di Cassazione, SS. UU., 5 novembre 1993, n. 10942.

³ Ai sensi dell'art. 4 (Associazioni tra avvocati e multidisciplinari) della legge n. 242/2012:

"1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'*articolo 1*, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'*articolo 15*, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. Abrogato

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto al comma 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali".

⁴ Cfr. art. 2 D.M. n. 23 del 4 febbraio 2016.

- la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari tra professionisti iscritti in albi o elenchi, e dunque appartenenti a professioni c.d. regolamentate, e differenti da avvocati a cui partecipi, comunque, un avvocato.

Da quanto sopra sostenuto, in un'ottica prudenziale, si può concludere che - ferma restando la possibilità di costituire associazioni professionali monodisciplinari o multidisciplinari - sia la costituzione, sia la successiva partecipazione, rappresentano una prerogativa dei professionisti persone fisiche che risultino iscritti in albi o elenchi tenuti da Ordini o Collegi, con l'ulteriore corollario che né un'associazione professionale né una STP possono partecipare ad associazioni tra tali professionisti già costituite.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 